

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 581 del 2008, proposto da:

- Ma. Ce.

ed altri

contro

il Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Si. Ma. e Vi. Gr. dell'Avvocatura Comunale, per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via (...)

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Comune di Bergamo in data 19 marzo 2008 n. U0027388 prot., notificato il 20 marzo 2008, nonché di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente ivi compreso il provvedimento di sospensione emesso dal Comune di Bergamo il 29 aprile 2008 n. U0040671 prot.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Bergamo, a mezzo del provvedimento impugnato, emesso in data 19 marzo 2008, ha ordinato ai ricorrenti sigg.ri Al. Ce. e Ma. Ce., in qualità di amministratori del condominio "(omissis)", sito in Bergamo, alla via (omissis), di porre in essere, nel termine di trenta giorni, tutte le misure atte a ripristinare la salubrità di un'area adiacente al fondo sul quale insiste il fabbricato condominiale attraverso l'esecuzione periodica di sfalci ai sensi dell'art. 2.2.1.1 del Regolamento di Igiene del comune di Bergamo e di rimuovere e smaltire i rifiuti presenti nell'area ai sensi dell'art. 1.4.12.2 del Regolamento di Igiene del Comune di Bergamo e del D.Lgs. 152/2006.

A fronte delle precisazioni di parte ricorrente, con provvedimento in data 29 aprile 2008 il Comune di Bergamo sospendeva temporaneamente l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, in attesa di ulteriori verifiche ed accertamenti.

2. Queste le censure dedotte con il presente gravame:

1) Carenza di legittimazione passiva dei sigg. Ma. Ce. ed Al. Ce.

I sigg. Ma. ed Al. Ce. non sono amministratori del condominio "(omissis)", sito in Bergamo via (omissis).

L'amministrazione condominiale fa capo alla società "Ag. Al. e Ma. Ce." s.a.s corrente in Bergamo, via (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ma. Ce..

Da quanto sopra, l'affermata carenza di legittimazione passiva dei nominativi epigrafati.

2) Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per effetto di carenza di istruttoria - carenza e contraddittoria motivazione e violazione di legge.

L'Amministrazione avrebbe emesso il provvedimento senza attestare ed aver verificato la titolarità dell'area di cui si tratta in capo al condominio.

Tale area, secondo quanto dai ricorrenti sostenuto, non sarebbe di proprietà condominiale, alla luce degli accertamenti effettuati del tecnico incaricato dal condominio arch. Le. To..

3) Illegittimità del provvedimento amministrativo in data 29 aprile 2008 n. U0040671 prot. per violazione di legge ed eccesso di potere

Se il comma 2 dell'art. 21-quater della legge 241/1990 autorizza la P.A. a sospendere i provvedimenti precedentemente emessi per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, nella fattispecie non sarebbero state indicate le gravi ragioni e non è stato prefissato un termine al periodo di sospensione.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 settembre 2018.

3. Va, innanzi tutto, osservato come questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 1263 del 21 ottobre 2017, a fronte della acquisita notizia in ordine all'avvenuto decesso del sig. Ce. Al., abbia dato atto dell'intervenuta interruzione parziale del processo introdotto con il ricorso in epigrafe (con riguardo al medesimo sig. Ce. Al.), con onere a carico della parte più diligente di riassumerlo, con atto notificato a controparte, nel termine di legge.

Tale adempimento non risulta, alla data dell'odierna pubblica udienza, essere stato posto in essere: per l'effetto dovendo dichiararsi, limitatamente alla posizione del ricorrente sig. Ce. Al., l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.c.

4. Quanto alla posizione dell'altro ricorrente, sig. Cerati Ma., si osserva che la notificazione del provvedimento gravato è intervenuta nei confronti del Condominio "(omissis)", sito in Bergamo, alla via (omissis).

Tale condominio, sulla base delle risultanze documentali di causa, risulta essere amministrato dall'"Ag. Al. e Ma. Ce." s.a.s., il cui legale rappresentante è il sig. Ma. Ce..

Ne deriva che il predetto nominativo non è attivamente legittimato alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale in proprio, ma soltanto nella qualità di legale rappresentante della società avente l'amministrazione del Condominio (omissis), destinatario del provvedimento gravato.

Da ciò, l'estromissione dal giudizio del sig. Ma. Ce. in proprio.

5. Conseguentemente dato atto che il solo Condominio (omissis), come sopra rappresentato, è destinatario della legitimatio ad causam, il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia.

Nel rammentare come l'art. 84, comma 1, c.p.a. preveda che "La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale", va osservato come il procuratore in giudizio di parte ricorrente abbia, con dichiarazione resa a verbale dell'odierna udienza pubblica di trattazione della controversia, enunciato l'intendimento di rinunciare al proposto mezzo di tutela.

Di quanto sopra preso atto, il procuratore in giudizio della resistente Amministrazione - parimenti presente - con dichiarazione omogeneamente resa a verbale ha accettato l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Da ciò, la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione inter partes delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- dichiara la carenza di legittimazione attiva del ricorrente sig. Ce. Ma. e ne dispone, conseguentemente, l'estromissione dal giudizio;
- dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett a), c.p.a., relativamente al sig. Ce. Al.;
- dichiara, nei confronti del ricorrente Condominio "(omissis)", l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
- compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi - Presidente, Estensore

Mauro Pedron - Consigliere

Stefano Tenca - Consigliere